

COMUNE DI UDINE



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI - TARI**

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Presupposto del tributo, soggetti passivi
Art. 3	Soggetto attivo
Art. 4	Dichiarazione
Art. 5	Versamento e accertamento
Art. 6	Sanzioni ed interessi
Art. 7	Riscossione coattiva
Art. 8	Rimborsi
Art. 9	Importi minimi
Art. 10	Funzionario responsabile
Art. 10 bis	Potenziamento degli uffici e incentivi al personale
Art. 11	Entrata in vigore
Art. 12	Tariffe
Art. 13	Modalità di computo delle superfici
Art. 14	Utenze domestiche
Art. 15	Utenze non domestiche
Art. 16	Parametri e criteri di determinazione del tributo
Art. 17	Istituzioni scolastiche statali
Art. 18	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Art. 19	Tributo comunale giornaliero
Art. 20	Riduzioni tariffarie previste dalla normativa vigente
Art. 21	Determinazione delle riduzioni per i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo e per i beni alimentari donati agli indigenti
Art. 22	Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 23	Controlli
Art. 24	Dilazioni di pagamento e rateizzazioni
Art. 25	Ulteriori forme di agevolazione
Art. 26	Trattamento dei dati personali
Art. 27	Contenzioso tributario

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti nel Comune di UDINE, istituita dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Lo stesso si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 2 – Presupposto del tributo, soggetti passivi

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione delle superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati ai sensi del regolamento comunale sui rifiuti.

2. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o uno dei componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali;

b) per le utenze non domestiche:

- il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di responsabilità giuridica, in solido con i soci.

- Il gestore di impianti sportivi di proprietà comunale, se diverso dal Comune stesso. Nel caso in cui gli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune siano temporaneamente concessi in uso, in tutto o in parte a terzi (associazioni sportive, ricreative, o altri soggetti), questi ultimi sono esonerati dal pagamento del tributo.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare e in caso di locazione frazionata della medesima unità immobiliare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le pertinenze o locali accessori locati a non residenti.

In caso di utenze non domestiche si applica la riduzione prevista al successivo art. 26 comma lettera b) o in alternativa la destinazione effettiva dichiarata dall'utente.

3 bis. In caso di immobile ad uso abitativo con contratto di locazione intestato a più persone che non costituiscono un unico nucleo familiare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. E' fatto obbligo al possessore di dichiarare il numero degli occupanti, in mancanza di tale dichiarazione vengono considerati tre occupanti per l'intera annualità, salva la possibilità dell'accertamento da parte del Comune di un diverso numero.

3 ter. In caso di immobile locato temporaneamente ad uso turistico, il tributo è dovuto dal possessore e assoggettato alla tariffa della categoria 8 prevista per le utenze non domestiche, quali pensioni, affittacamere e B&B.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

6. Per le parti comuni del condominio, oggetto di uso esclusivo da parte di alcuni condomini o di terzi, l'obbligazione di denuncia e di corresponsione del tributo fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali e aree.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di UDINE per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'art. 2 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso. Tale dichiarazione, da presentarsi entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Non è fatto obbligo di presentare la dichiarazione nel caso di semplice mutamento di composizione della famiglia anagrafica.

2. Nei casi di occupazione/detenzione della stessa abitazione da parte di nuclei familiari registrati distintamente in anagrafe, il gestore potrà provvedere d'ufficio al calcolo del tributo sulla base del numero effettivo degli occupanti, a prescindere dalle risultanze dell'anagrafe.

3. La cessazione dell'uso dei locali e aree deve essere comunicata al gestore entro il termine di 60 giorni dal verificarsi del relativo evento.

Se la denuncia viene presentata con ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della denuncia, salvo che l'utente dimostri l'effettiva cessazione dell'occupazione o, per le utenze non domestiche, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 comma 5 o che l'obbligo tributario sia stato assolto da terzi.

4. Nel caso di decesso dell'intestatario, in mancanza di comunicazione di variazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria sarà trasferita d'ufficio al nuovo intestatario della scheda famiglia o, se mancante, agli eredi. In caso di più eredi la dichiarazione deve essere presentata da uno degli stessi e il pagamento avviene secondo le norme che regolano le obbligazioni solidali. In nessun caso l'importo del tributo può essere frazionato per quote tra gli eredi.

5. La dichiarazione di cui ai precedenti commi ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni ed esenzioni.

6. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili ad identificare con certezza l'immobile e sia fatta in forma scritta e firmata.

7. La dichiarazione può essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo P.E.C. o posta elettronica o ordinaria e accompagnata da copia del documento di identità.

Art. 5 – Versamento e accertamento

1. Gli importi dovuti a titolo di TARI sono versati e riscossi secondo le modalità previste dalla norma in vigore al tempo dell'applicazione.

2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune utilizzando il modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs 09.07.1997 n. 241 o con altre modalità previste dalla legge.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.

L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e s.m.i.

4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un numero di rate non inferiore a due per ogni anno. Eventuali conguagli sono riscossi in unica soluzione con una successiva emissione. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo.

5. Nel caso di mancato versamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento TARI di cui al comma 3, verrà emesso un sollecito di pagamento, notificato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente, con scadenza 60 giorni dalla data di ricevimento.

Decorso tale termine, senza l'adempimento dell'utente, verrà notificato avviso di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del presente regolamento.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.

In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del presente regolamento e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 6 – Sanzioni ed interessi

1. Ai sensi della L. 147/2013 e s.m.i., commi da 696 a 699:

a) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97.

Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Per le predette sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

b) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

c) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

d) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

e) Le sanzioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

f) In caso di omessa o tardiva comunicazione relativa ad agevolazioni comunque spettanti, si applica la sanzione di Euro 50,00 per ciascun anno d'imposta in luogo della differenza d'aliquota.

g) Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

h) Si applica l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019 convertito in Legge 157 di data 19.12.2019.

i) Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi hanno valore di dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 7 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi del presente regolamento, se non versate nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono rimosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente a cura del soggetto incaricato della riscossione, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 8 – Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere, presentando apposita comunicazione, il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di TARI entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi ad una singola imposta con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo; a tal fine il contribuente deve presentare al responsabile dell'imposta apposita comunicazione contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione. Sulle

somme oggetto di compensazione non sono calcolati interessi. Sono vietate le compensazioni tra diversi tipi di imposte.

3. La cessazione in corso d'anno dell'occupazione dà diritto al rimborso, di quanto eventualmente versato in eccesso, a decorrere dall'avvenuta cessazione, se la comunicazione viene effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre tale termine il rimborso decorre dalla data di presentazione della richiesta tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato o accertata d'ufficio l'esistenza di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.

3. Anche per l'ipotesi di cessazione che dia luogo a rimborso il soggetto passivo deve presentare apposita richiesta.

Art. 9 – Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di imposta, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. (VEDI art 17bis Regolamento Generale delle entrate)

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando la singola imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.

3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad euro 12,00.

Art. 10 – Funzionario responsabile

1. A norma del comma 692, della L. 147/2013 e s.m.i., la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo, che può essere anche diverso per le singole imposte, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 10 bis – Potenziamento degli uffici e incentivi al personale

1. Con apposito regolamento comunale viene disciplinata la quantificazione e il riparto dell'eventuale maggior gettito di imposta accertato e riscosso relativo agli accertamenti della TARI nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento nella misura massima del 5%, con le modalità di cui all'art. 1 c. 1091 della L. n. 145/2018.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

Art. 12 – Tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n.158.

La tariffa è suddivisa in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo

del servizio, ed in una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 del presente Regolamento la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36.

Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

5. L'impostazione della tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, validato dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici – AUSIR – quale Ente territorialmente competente sul Servizio Integrato dei Rifiuti per la Regione Friuli Venezia Giulia.

6. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Art. 13 – Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (attuali destinazioni catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è la seguente:

a) fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 comma 9 bis D.L. 201/2011, quella calpestabile dei locali ed aree operative suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

b) dopo l'evento di cui al punto precedente, l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunica ai contribuenti queste superfici in attuazione dell'ultimo periodo del sopra citato comma 9 bis.

2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali D e E), la superficie assoggettabile al tributo, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile al tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte e simili non chiusi su 3 lati;

b) la superficie delle aree operative esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici produttive di rifiuti speciali, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di superficie assoggettabile a tariffa
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	65%
lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	55%
Eletrauto	65%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere,	55%
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetriere	75%
laboratori fotografici o eliografici	75%
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75%

5. Per i distributori di carburante viene assoggettata al tributo la superficie scoperta corrispondente all'area di proiezione al suolo della pensilina. Con gli ordinari criteri previsti per ciascuna categoria di appartenenza viene assoggettata al tributo, la superficie dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, L. 147/13, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

7. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art. 24) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

8. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tariffa di igiene ambientale e dalla Tares; il gestore può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

9. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 14 - Utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, ai fini tariffari, utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenze.

In caso di cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito non pertinenti e adibiti ad uso privato il tributo viene liquidato con tariffa abitativa; se ad uso non privato, gli stessi sono liquidati con tariffa deposito.

2. In attuazione del D.P.R. 158/1999 la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie la tariffa per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti.

La parte variabile è determinata in funzione di un importo definito a seconda del numero di occupanti.

3. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla loro composizione risultante dai registri anagrafici alla data del 1 gennaio dell'anno di competenza del tributo o, per le nuove utenze, alla data dell'occupazione o utilizzo dei locali.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari residenti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Essi sono tenuti al pagamento del tributo con vincolo di solidarietà.

6. Nel caso un soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione, si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 26 comma 4, rapportata a nucleo familiare unipersonale.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, nel caso un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio e di lavoro.

Art. 15 - Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, tra cui le comunità, classificati sulla base dell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate di regola in base alla tipologia di attività desunta dai codici ATECO relativi all'attività principale risultanti nel registro delle imprese, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 5, la tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica e relativa all'attività prevalente, con possibilità di disarticolare le superfici sulla base della destinazione effettiva purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.

4. La parte fissa e variabile della tariffa sono determinate applicando alla superficie imponibile le rispettive tariffe unitarie riferite alla parte fissa e variabile rispetto alla tipologia di attività svolta.

5. Si considerano non più imponibili, per mancanza di svolgimento dell'attività, le superfici il cui utente:

- ha cessato l'unità locale in CCIAA e/o i luoghi di esercizio dell'attività ai fini dell'IVA
- ha cessato le utenze dei servizi a rete.

Qualora rimanga attiva almeno un'utenza diversa dall'acqua condominiale, i locali sono assoggettati al tributo secondo la tariffa prevista per la categoria dei magazzini non destinati alla vendita.

Art. 16 – Parametri e criteri di determinazione del tributo

Ai fini della commisurazione della tariffa alla quantità e qualità dei rifiuti solidi urbani prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. n. 158/99 e da eventuali normative sopravvenute.

Art. 17 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell'Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.
3. La somma attribuita al Comune concorre a formare le entrate complessive tariffarie al fine della copertura del relativo costo.

Art. 18 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del comma 666 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 nella misura deliberata annualmente dalla Regione.

Art. 19 - Tributo comunale giornaliero

1. E'istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione,
La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'allegato 1 del presente regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 15 comma 2.
- 5.L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi – ai sensi dell'art. 1 comma 664 L. 147/13 – contestualmente al canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune.
- 5bis. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera deve essere corrisposta mediante apposito versamento con le modalità di cui a comma precedente.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

Art. 20 - Riduzioni tariffarie previste dalla normativa vigente

1. Alle utenze domestiche che provvedono direttamente al compostaggio dei rifiuti, mediante l'utilizzo di biocompostatore, comportante un'accertata minore quantità di rifiuti da conferire al servizio di raccolta pubblico, viene riconosciuto un abbattimento del 20% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione viene concessa su istanza dell'interessato contenente la dichiarazione sull'effettiva presenza, localizzazione e funzionamento di biocompostatore presso l'abitazione del richiedente.

2. La tariffa è ridotta del 60% per le utenze domestiche e non domestiche nei casi in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta superi i 300 metri. Tale distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta. Le domande di riduzione tariffaria sono sottoposte ad istruttoria tecnica dall'ufficio competente.

3. Ai sensi del comma 656 della L. 147/2013 e s.m.i., in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

4. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 della L. 147/2013 e s.m.i. la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono ridotte del 25% nei seguenti casi:

a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; ai fini della determinazione della tassa dovuta, il numero di componenti è forfetariamente determinato in due unità salvo diversa dichiarazione prodotta dall'utente e comunque per un numero di unità non inferiori a quello del nucleo familiare (ad esclusione dei soggetti di cui all' art. 19 comma 7);

b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da titoli abilitativi rilasciati anche in forma tacita dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) per le abitazioni il cui *intero nucleo familiare* risulti iscritto all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) per più di sei mesi all'anno;

5. Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta dell'utente, sulla base degli elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione.

L'utente è tenuto a comunicare entro il termine di 60 giorni il venir meno delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e comunque l'ammontare delle riduzioni non può essere superiore alla parte variabile della tariffa.

Art. 21 - Determinazione delle riduzioni per i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo e per i beni alimentari donati agli indigenti

1. Il produttore di rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, di averli avviati al riciclo, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa in conformità a quanto disposto dal comma 649 della L. 147/2014 e s.m.i..

2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la parte variabile. La riduzione della parte variabile della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nella misura del rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 e per difetto se uguale o minore di 0,5.

3. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa. Per avere diritto a questa riduzione l'utente dovrà presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita documentazione.

4. Per le attività commerciali che effettuano in forma autonoma lo smaltimento degli imballaggi secondari e terziari si applica la riduzione del 5% sulla superficie imponibile. L'utente dovrà presentare apposita documentazione entro il termine previsto dal comma precedente.

5. Le attività che producono o distribuiscono generi alimentari e li cedono, a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, a persone indigenti hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità certificata dei beni sottratti alla vendita e oggetto di donazione, in conformità al disposto dell'art. 17 della L. 166/2016.

La riduzione è stabilita, in sede di prima applicazione, nella misura di euro 5,00 per ogni quintale di merce donata con un quantitativo massimo di 100 quintali, e per un importo comunque non eccedente l'intera quota variabile della tariffa. Per le annualità successive la quantificazione della riduzione sarà stabilita nella deliberazione del Consiglio Comunale che determina le tariffe annuali.

La ditta che intende usufruire dello sconto suddetto è tenuta a trasmettere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

Art. 22 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani e/o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Le predette condizioni devono essere indicate nella dichiarazione e riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione.

Rientrano in ogni caso nelle fattispecie di esclusione

a) locali:

privi di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete ad esclusione dell'acqua condominiale;

balconi, terrazze scoperte e simili non chiusi su 3 lati;

stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali centrali termiche, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche ove non si abbia di regola presenza umana;

di fatto non utilizzati, e dove non risulti nessuno residente, perché sono stati rilasciati dal Comune atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, con esclusione dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o dell'occupazione se anteriore. In tal caso è fatto obbligo di comunicare il domicilio temporaneo entro 60 giorni dall'inizio dei lavori;

di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti al tributo, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genere aree destinate al pubblico;

comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile ad eccezione di quelli ad uso esclusivo;

adibiti in via permanente al culto di confessioni religiose che, oltre a quella cattolica, siano ammesse dallo Stato italiano sulla base di intese, escluse, in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto, le relative pertinenze ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

di altezza utile inferiore a 1,50 metri (soffitte, ripostigli e simili limitatamente alla parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,50);

di strutture sanitarie pubbliche e private dove si formano rifiuti speciali, come attestato da certificazione del direttore sanitario, quali: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

con produzione di rifiuti assimilati superiore ai limiti quantitativi previsti dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti .

Per le utenze domestiche i sopra elencati casi di esclusione valgono solamente fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 comma 9 bis del D.L. 201/2011; successivamente vengono applicati i criteri di cui al D.P.R. 138/98.

B) AREE:

impraticabili o intercluse da recinzione;

le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

posti auto scoperti anche se distintamente accatastati;

in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

adibite in via esclusiva all'accesso o uscita dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;

impianti di lavaggio automezzi ;

in cui si svolge l'attività sportiva;

ove si producano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non dichiarati assimilati e/o pericolosi o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;

le superfici adibite ad allevamento di animali;

le superfici agricole;

fienili e simili e depositi agricoli;

le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili delle abitazioni civili.

Art. 23 – Controlli

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 commi 645 e 646 della L. 147/2013, fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati di cui all'art. 14 comma 9 bis D.L. 201/2011 per gli immobili a destinazione ordinaria, ai fini dell'attività di accertamento, si considera come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. L'utente ha la possibilità di dimostrare una superficie calpestabile inferiore calcolata ai sensi del presente regolamento.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari all'utente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 16 comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune procederà a norma degli articoli precedenti.

Art. 24 – Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 160/2019 in materia di dilazione.

Art. 25 – Ulteriori forme di agevolazione

1. Il Comune, per contrastare situazioni di grave crisi economica determinate da eventi eccezionali (emergenza sanitaria, calamità naturali ecc.), può deliberare esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione della tassa sui rifiuti a favore di una o più categorie di utenza non domestica, al fine di sostenere le imprese maggiormente penalizzate, i soggetti giuridici che erogano servizi a favore della collettività e/o che svolgono attività economiche anche in forma non imprenditoriale o non prevalente.
2. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di disporre esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazione della tassa rifiuti, a favore di titolari di utenze domestiche in condizioni di disagio socio-economico, in funzione dei criteri e delle modalità indicate in apposito regolamento.
3. Le esenzioni, riduzioni e altre agevolazioni di cui al comma 1 e 2 vengono finanziate con il ricorso alla fiscalità generale ex art. 1 comma 660 della L. 147/2013.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

1.I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 27 – Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di TARI si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE 1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante, Pensioni, Affittacamere, B&B
9 Case di cura e di riposo
10 Ospedali
11 Uffici e agenzie
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticcerie
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club

